Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali

-Anno accademico/coorte di riferimento: 2025/26
-Giusta delibera del Consiglio di Corso di studio in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali del 19/05/2025
-Approvato in Consiglio di Dipartimento in data 19/05/2025
-Classe di appartenenza: LMR/02
-Modalità di erogazione della didattica: convenzionale
-Lingua di erogazione della didattica: italiana
-Sede didattica: PA

ARTICOLO 1
Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, che disciplina le attività didattiche e gli aspetti organizzativi del Corso di Studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento didattico di Ateneo (D.R. n. 3299-2025 del 20.03.2025) nel rispetto della libertà di insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, è stato deliberato dal Consiglio del Corso di Studio in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali in data19/05/2025
La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di Studio in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali ed il Dipartimento di Fisica e Chimica Emilio Segrè quale Dipartimento di riferimento.

ARTICOLO 2
Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:
a) per Dipartimento, la struttura di riferimento per i Corsi di Studio che promuove, ai sensi del vigente Statuto, l'attività scientifica dei propri docenti ed assicura l'attività didattica di propria competenza;
b) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. 23 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii.;
c) per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento emanato dall'Università, ai sensi del DM del 23 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii, con D.R.3299-2025 del 20.03.2025
d) per Corso di Laurea magistrale a ciclo unico, il Corso di Studio in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali classe (LMR/02)
e) per titolo di studio, la Laurea magistrale a C.U. in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;
f) per Settori Scientifico-Disciplinari, aggregati per gruppi, l'insieme di discipline, di cui al DM 639/2024 del 02.05.2024 e successive modifiche e integrazioni;
g) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti Ministeriali;
h) per credito formativo universitario, (CFU) la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività

formative previste dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio;
i) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di Studio è finalizzato;
j) per Ordinamento Didattico di un Corso di Studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula dei Corsi di Studio;
k) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall' Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
l) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

ARTICOLO 3
Articolazione ed Obiettivi Formativi Specifici del Corso di Studio

Il Corso di Studi a ciclo unico LMR/02 in 'Conservazione e Restauro dei Beni Culturali' abilitante ai sensi del D.Lgsn.42/2004 alla professione di restauratore è stato istituito nell' anno accademico 2011 - 2012 in convenzione con l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana (ultimo rinnovo 21/7/2020). Le competenze del Corso di Studi spaziano da quelle storiche, storico-artistiche e scientifiche a quelle relative alle metodologie, scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro. Rivestono notevole importanza le attività di restauro conservativo previste nei Laboratori di Restauro, di cui almeno l'80% devono essere realizzate su manufatti sottoposti a vincolo.

Sono previste due prove finali di laurea, la prima inerente il restauro completo di un manufatto sottoposto a vincolo (per l'acquisizione de titolo abilitante di Restauratore di Beni Culturali, d.lgs 42/2004), propedeutica per la seconda (per l'acquisizione del titolo accademico di Dottore Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali) che sviluppa aspetti storico-artistici o tecnico-scientifici riconducibili a un tema di ricerca originale nell'ambito della Conservazione e Restauro dei Beni Culturali.

La Commissione di laurea nominata dal Rettore di UNIPA, oltre che da sette docenti del CdS, è composta da due rappresentanti del MUR e due del MiC (già MIBACT), indicati dai rispettivi Ministeri.

Il corso di laurea è articolato in 3 Percorsi Formativi Professionalizzanti (nel seguito PFP), come specificati negli allegati B e C al DM MiBAC 26 maggio 2009 n. 87 e nell'allegato al DM MIUR 2 marzo 2011. In particolare:
PFP1: Materiali lapidei e derivati, superfici decorate dell'architettura; PFP2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; Manufatti scolpiti in legno; Arredi e strutture lignee; Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti; PFP5: Materiale librario e archivistico. Manufatti cartacei e pergamenacei. Materiale fotografico, cinematografico e digitale.

Gli obiettivi specifici di ciascun insegnamento con il link alle schede di insegnamento sono riportati in Allegato 1.

ARTICOLO 4
Accesso al Corso di Studio

Il titolo di studi richiesto per l'accesso al CdS è il diploma di scuola secondaria. L'accesso al CdS è a numero programmato su base locale in virtù del parere di conformità della Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro. Come riportato negli obiettivi formativi della classe e nell'allegato A del DI n. 87 del 26/5/2009, le prove d'accesso al corso di Corso laurea si articolano in:

1. prova intesa a valutare l'abilità del candidato nella rappresentazione grafica di un manufatto di interesse storico artistico;
2. test inteso a valutare la sensibilità cromatica del candidato;
3. prova orale o scritta di cultura generale (chimica, fisica, biologia, scienze della terra, storia, storia dell'arte) e la conoscenza della lingua inglese.

Il riconoscimento di crediti formativi viene valutato dal Consiglio di Corso di Studio che si avvarrà dove necessario della competenza dei docenti dell'Ateneo dei SSD coinvolti.

ARTICOLO 5
Calendario delle Attività Didattiche

L'anno accademico inizia il primo di ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Le indicazioni specifiche sull'attività didattica del Corso saranno indicate nel calendario didattico che viene approvato ogni anno dal Dipartimento prima dell'inizio di ogni anno accademico e pubblicato sul sito del Dipartimento e su quello del Corso di Studio nel rispetto del Calendario didattico di Ateneo.

ARTICOLO 6
Tipologie delle Attività didattiche adottate

L'attività didattica viene svolta principalmente secondo le seguenti forme: lezioni, esercitazioni (in aula, di laboratorio e di campo). Le attività inerenti i laboratori di Restauro sono svolte presso i laboratori dell'Ateneo e dell'Amministrazione Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana nonché presso Musei, Gallerie, Chiese, ecc. Altre forme di attività didattica sono: ricevimento studenti, assistenza per tutorato e orientamento, visite tecniche, verifiche in itinere e finali, tesi, partecipazione a Conferenze, partecipazione alla mobilità studentesca internazionale (Progetto Erasmus, ecc.). Le attività didattiche sono previste in presenza.
Per le diverse attività è prevista la seguente corrispondenza CFU/ore:

Lezione frontale: 1 CFU=8 ore
Laboratorio: 1 CFU=25 ore

Le prove d'esame sono orali per tutti gli insegnamenti e sono dettagliate nelle scede di

trasparenza, una verifica scritta o una prova pratica propedeutica o complementare all'esame orale può essere prevista per ogni insegnamento.

ARTICOLO 8
Altre attività formative

Così come stabilito dall'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, i laboratori di restauro (18 CFU per ogni anno di corso dal I al IV anno e 20 CFU per il V anno di corso) prevedono un obbligo di frequenza non inferiore all'85% in ciascun semestre. Nel caso di periodi di mobilità Erasmus all'estero il corso di laurea individua attività di laboratorio di restauro con calendario ad hoc per la studentessa/lo studente in mobilità.

La metodologia di valutazione dei Laboratori di Restauro è riportata nell'Allegato 2.

Le modalità per il riconoscimento delle abilità o competenze linguistiche distinte per Corsi ad accesso programmato/Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero/Corsi di laurea magistrale sono indicate nell'apposita pagina del Portale Unipa Gestione carriera dedicata alle abilità linguistiche
Abilità Linguistiche | Università degli Studi di Palermo

ARTICOLO 9
Attività a scelta dello studente

Lo studente, a partire dal V anno, può fare richiesta di inserimento nel piano di studi di insegnamenti scelti fra quelli contenuti nell'Offerta formativa dei Corsi di Studio dell'Ateneo di Palermo, diversi da quello di appartenenza, o di altri Atenei italiani e stranieri.
L'inserimento di materie (a scelta libera e opzionali) deve essere effettuato dallo studente tramite Portale Studenti entro le finestre temporali di I e II semestre previste dal Calendario didattico di Ateneo, con le modalità specificate nella pagina del sito Unipa dedicata agli studenti iscritti/gestione carriera (Studenti | Università degli Studi di Palermo)
L'approvazione della richiesta da parte del Consiglio di Corso di Studio, o con un provvedimento del Coordinatore di Corso di Studio da portare a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Corso di Studio, deve avvenire, di norma, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla richiesta stessa.
Nel caso in cui la scelta dello studente dovesse avvenire nell'ambito di un progetto di mobilità o cooperazione internazionale, dovranno essere applicate le norme e le procedure previste per lo specifico progetto di scambio universitario prescelto.
L'inserimento di attività a scelta nell'ambito di progetti di cooperazione ed il riconoscimento dei relativi CFU viene sottoposta al competente Consiglio di Corso di Studio che delibera sulla richiesta dello studente.

ARTICOLO 10
Riconoscimento di conoscenze ed abilità professionali certificate

Ai sensi dell'Art. 11 c.5 del Regolamento didattico di Ateneo, e come indicato nel DM 931 del 4 luglio 2024, i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono prevedere il riconoscimento, come crediti formativi universitari, di conoscenze e abilità professionali

certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario fino al numero massimo di CFU pari a 12 ovvero determinato da altra specifica normativa vigente determinato dalla normativa vigente. I riconoscimenti sono effettuati sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente e sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Le stesse attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di Corsi di Laurea Magistrale.

ARTICOLO 11
Propedeuticità

Le propedeuticità previste sono quelle riportate nella Tabella dell'Allegato 3.

ARTICOLO 12
Coerenza tra i CFU e gli obiettivi formativi specifici

Ogni docente è tenuto a svolgere le attività dell'insegnamento che gli è stato affidato il cui programma deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici dell'insegnamento riportati nella tabella allegata all'art.4 del presente Regolamento.
Ai sensi dell'Art. 6 comma 4 del Regolamento didattico di Ateneo, la determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio. In ogni caso occorre assicurare un numero di crediti congruo a ciascuna attività formativa.
Le determinazioni di cui al precedente periodo sono sottoposte al parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti istituita presso il Dipartimento o presso la Scuola competente, ove costituita, come previsto dall'Art.15 del Regolamento didattico di Ateneo.

ARTICOLO 13
Modalità di Verifica del Profitto e Sessioni d'Esame

. Le prove di verifica del profitto, che determinano per gli studenti il superamento dell'insegnamento e l'acquisizione dei crediti assegnati, avvengono secondo le seguenti modalità:
a) per gli insegnamenti curriculari di cui al manifesto degli studi la prova consiste in esami (orali o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) appositamente studiate dal CCS, allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento come dettagliato nelle schede di ogni insegnamento;
b) per le attività formative inerenti i "Laboratori di Restauro", le modalità sono descritte nell'Allegato 2 del presente regolamento.
Gli appelli d'esame devono avere inizio alla data fissata. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata. Per ben motivate ragioni, il Presidente della Commissione può, comunque, nel rispetto del calendario didattico d'Ateneo, posticipare l'inizio dell'appello e prevederne un'eventuale articolazione, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

ARTICOLO 14
Docenti del Corso di studio

I nominativi dei docenti e i docenti di riferimento vengono individuati dal Consiglio di Dipartimento in accordo con i manager didattici. Nell'Allegato 4 sono riportati i nominativi dei docenti del CdS ed evidenziati i docenti di riferimento previsti nella Scheda SUA-CdS.

ARTICOLO 15
Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti in condizioni specifiche

Agli studenti iscritti a tempo parziale/in condizioni specifiche, impossibilitati ad assolvere all'eventuale obbligo di frequenza, sarà reso disponibile tutto il materiale necessario per sostenere le prove di verifica previste per ciascun insegnamento. Rimane l'obbligo di effettuare i laboratori di restauro secondo le modalità stabilite.

ARTICOLO 16 ex 17
Prova finale

La prova finale si struttura in due parti:

- una prima prova abilitante di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale di restauro di un manufatto appartenente al patrimonio culturale tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/04 e successive modificazioni e integrazioni. Tutti gli studenti che, a partire dall'inizio del secondo semestre del penultimo anno di corso, hanno acquisito almeno 180 CFU possono presentare domanda per l'assegnazione del Manufatto relativo alla prima prova;
- una seconda prova (15 CFU) di carattere teorico metodologico. La prima prova è propedeutica alla seconda. Il candidato, qualora non superi la prima prova, potrà ripetere l'esame nella sessione successiva. Specifiche informazioni sugli elaborati sono riportate nel regolamento dell'esame finale di cui si è dotato il CdS emanato con D.R. n. 1201/2014 del 03.04.2014 e successiva integrazione (D.R. n. 2683/2014 del 11.07.2014).

ARTICOLO 17
Conseguimento della Laurea (Laurea Magistrale)

La Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali si consegue con l'acquisizione di almeno 300 CFU indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università. Il voto finale di Laurea Magistrale è espresso in centodecimi, con un massimo di 110/110 e l'eventuale lode. Esso viene calcolato sulla base della media delle votazioni riportate negli esami previsti dal CdS e della valutazione della prova finale, tenuto conto di quanto previsto nell'apposita regolamentazione di Ateneo e di corso di studio.

ARTICOLO 18
Titolo di Studio

Al termine del ciclo di studi e con il superamento della prova finale si consegue il titolo di Dottore Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (abilitante ai sensi del D. Lgs. 42/2004).

ARTICOLO 19
Certificazioni e Diploma Supplement

Ai sensi dell'Art. 37 del Regolamento didattico di Ateneo, le Segreterie studenti rilasciano le certificazioni, le attestazioni, gli estratti ed ogni altro documento relativo alla carriera scolastica degli studenti redatti in conformità alla normativa vigente e mediante l'eventuale utilizzo di modalità telematiche.

L'Ateneo rilascia gratuitamente, a richiesta dell'interessato, come supplemento dell'attestazione del titolo di studio conseguito, un certificato in lingua italiana ed inglese che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (art. 37, comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo)

Per altre tipologie di certificazioni, non specificamente indicate nel presente articolo, si rimanda all'art. 38 del RDA "Micro-credenziali e Open badge".

ARTICOLO 20
Commissione Paritetica Docenti-Studenti

Ai sensi dell'Art. 15 del Regolamento didattico di Ateneo e secondo le Linee guida per il Sistema di Assicurazione della qualità in Ateneo, ciascun Corso di Studio contribuisce ai lavori della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento in cui il Corso di Studio è conferito.

Il Corso di studio partecipa alla composizione della Commissione Paritetica docenti studenti del Dipartimento con un componente Docente (Professore o Ricercatore, escluso il Coordinatore di Corso di Studio) e con un componente Studente. Le modalità di scelta dei componenti sono stabilite da specifico regolamento.

La Commissione verifica che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'ordinamento didattico, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal calendario didattico.

In sintesi, in relazione alle attività del corso di studio, la commissione paritetica esercita le seguenti funzioni:

a. verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'Ordinamento Didattico, dal presente Regolamento e dal calendario didattico di Ateneo;

b. esprimere parere sulle disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi specifici programmati;

c. mettere in atto il monitoraggio dei processi e proporre eventuali azioni correttive in relazione alla vigente normativa sulla autovalutazione, la valutazione e l'accreditamento dei Corsi di Studio;

d. formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio.

La Commissione paritetica docenti-studenti segnala al Direttore del Dipartimento di riferimento del corso di studio e a quello di afferenza del docente eventualmente coinvolto, al Coordinatore del Corso di Studio, ed eventualmente al Rettore, le irregolarità accertate.

ARTICOLO 21
Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio

In seno al Corso di Studio è istituita la Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio.

La Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di Studio, è composta dal Coordinatore del Corso di Studio, che svolgerà le funzioni di Coordinatore della Commissione, due

docenti del corso di studio, una unità di personale tecnico-amministrativo ed uno studente.
Il Consiglio di Corso di Studio, sulla base delle candidature presentate dai Docenti che afferiscono al Corso di Studio, nomina i due componenti docenti.
L'unità di personale Tecnico-Amministrativo è scelta dal Consiglio di Corso di Studio, su proposta del Coordinatore, fra coloro che prestano il loro servizio a favore del Corso di Studio.
Lo studente è scelto fra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio e non può coincidere con lo studente componente di una Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
La Commissione, come indicato nelle Linee guida per il Sistema di Assicurazione della qualità in Ateneo, ha il compito di redigere il Rapporto di riesame ciclico del Corso di Studio e la SMA, consistente nella verifica e valutazione degli interventi mirati al miglioramento della gestione del Corso di Studio, e nella verifica ed analisi approfondita degli obiettivi e dell'impianto generale del Corso di Studio.

ARTICOLO 22
Valutazione dell'Attività Didattica

La verifica dell'opinione degli studenti sulla didattica avviene secondo le modalità previste in Ateneo con la raccolta delle opinioni tramite il portale studenti per tutti gli insegnamenti dotati di SSD.
Per i laboratori di restauro, per i quali non è prevista la specifica opzione di valutazione della didattica, il CdS ha predisposto un modello, riportato nell'allegato 5, che, ricalcando quello delle schede di valutazione della didattica degli insegnamenti con SSD, e adattandolo alle specificità del tipo di attività formativa, permette di raccogliere l'opinione degli studenti. Il questionario viene somministrato al di fuori dell'orario di svolgimento del Laboratorio di restauro. I questionari vengono raccolti ed elaborati dalla commissione AQ, i risultati dell'elaborazione relativi a ciascun restauratore vengono trasmessi al CdS che li discute in un apposito punto all'Ordine del Giorno. Le schede elaborate vengono quindi trasmesse ai restauratori e pubblicate sul sito del Corso di Studio.

ARTICOLO 23
Tutorato

I tutor del CdS sono riportati nell'Allegato 6.

ARTICOLO 24
Aggiornamento e modifica del regolamento

Il Consiglio di Corso di Studio assicura la periodica revisione del presente Regolamento, entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno accademico, per le parti relative agli allegati.
Il Regolamento è proposto dal Consiglio di Corso di Studio e viene approvato dal Dipartimento di riferimento.
Successive modifiche dei Regolamenti sono approvate dal Consiglio del Dipartimento di riferimento.
Il regolamento entra immediatamente in vigore, e può essere modificato su proposta di almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Corso di Studio.
Il regolamento approvato, e le successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e su quello del Corso di Studio e dovrà essere trasmesso all'Area Didattica e Servizi agli studenti-Settore Programmazione ordinamenti didattici e

accreditamento dei corsi di studio entro 30 giorni dalla delibera di approvazione e/o modifica.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al RDA e alle norme ministeriali e di Ateneo

Art. 25
Riferimenti

I riferimenti del CdS sono riportati nell'Allegato 7.